

563. Statuto della Associazione Italiana Calciatori (AIC).

Questo statuto di AIC è stato tratto dal sito www.assocalciatori.it, è in vigore dal 3 luglio 1968 ed è aggiornato dal con le modifiche approvate dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2008.

1. È istituita la "Associazione Italiana Calciatori" che usa, come marchio, un simbolo grafico raffigurante un calciatore stilizzato in azione di gioco con pallone, costruito con le lettere AIC, al di sotto del quale sono poste: a) una fascia sfumata alle estremità di colore verde a sinistra e rosso a destra su cui campeggiano, in posizione centrale e in colore bianco, le lettere maiuscole AIC; b) la dizione sociale per esteso.

2. L'A.I.C. si prefigge il raggiungimento dei seguenti scopi, nel precipuo interesse dei propri associati:

a) tutela degli interessi morali, professionali ed economici;

b) potenziamento e miglioramento delle condizioni di lavoro e di prestigio sociale, con particolare riguardo alla salute ed integrità fisica, fino al conseguimento di un completo sistema di sicurezza categoriale e sociale;

c) elevazione professionale, culturale ed economica, per una sempre maggior valorizzazione del prestigio della categoria nel consorzio sociale.

3. L'A.I.C. intende operare in piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna ed in completa autonomia nei confronti di ogni formazione politica e di pubblici poteri. Essa intende altresì assumere piena responsabilità delle proprie azioni in difesa ed in rappresentanza degli interessi generali e particolari dei propri associati, con specifico riguardo ad un costante miglioramento, a tutti i livelli, della disciplina sportiva in cui essi operano.

4. L'Associazione ha sede in Vicenza.

5. La durata dell'Associazione è fissata fino all'anno 2020, salvo diversa determinazione della Assemblea degli associati.

6. Possono far parte dell'Associazione tutti i giocatori tesserati per le Squadre iscritte ai Campionati italiani del settore professionistico e non professionistico, nonché i calciatori italiani tesserati per Squadre iscritte a Campionati stranieri del settore professionistico.

7. Per far parte dell'Associazione, coloro che versano nelle condizioni previste dall'art. 6 del presente Statuto devono inoltrare per iscritto domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

La domanda può essere singola o collettiva, tale intendendosi quella inoltrata da più giocatori appartenenti alla stessa squadra. In ogni caso la domanda deve essere accompagnata a pena di irricevibilità dall'importo corrispondente alla quota (o quote) di iscrizione, la cui misura viene stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.

La domanda di ammissione, che implica l'adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, deve comunque contenere l'espressa accettazione degli articoli che prevedono la concessione in esclusiva all'Associazione Italiana Calciatori, nei limiti e per le finalità ivi indicati, del diritto all'uso del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli associati.

L'Associazione può accogliere fra gli associati anche terzi non tesserati FIGC i quali saranno qualificati come "soci sostenitori". L'ammissione e l'esclusione dei "soci sostenitori" competono al Consiglio Direttivo ed al Comitato di Presidenza dell'Associazione ai sensi dell'art. 8.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza di due terzi dei votanti su proposta del Consiglio Direttivo, la nomina di "soci onorari" per particolari benemeritenze verso l'Associazione.

I "soci sostenitori" ed i "soci onorari" hanno gli stessi diritti e doveri di quelli ordinari, salvo quanto previsto dagli artt. 9, 2° comma e 12.

8. Sulla domanda di ammissione all'A.I.C. decide il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza dell'Associazione.

L'ammissione implica la iscrizione a tempo indeterminato ed avrà efficacia dalla data in cui il richiedente ne avrà ricevuta comunicazione mediante invio della tessera sociale o del bollettino annuale.

L'eventuale rigetto della domanda verrà comunicato con la restituzione della quota di iscrizione e dovrà essere motivato.

Contro la decisione che respinga la domanda di ammissione è data facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri, mediante lettera raccomandata da spedirsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.

Il Collegio dei Probiviri deciderà inappellabilmente entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione del ricorso. Per ogni data fa prova quella del timbro postale.

9. Gli associati hanno il dovere:

a) di uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei competenti Organi associativi;

b) di provvedere al pagamento delle quote associative annuali entro la scadenza stabilita, nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo;

c) si dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all'attività svolta dall'Associazione a tutela degli interessi di categoria, salva la garanzia del diritto al dissenso;

d) di mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di solidarietà interna alla categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.

I "soci onorari" sono esentati dal pagamento delle quote associative.

10. I calciatori cessano di far parte dell'Associazione:

a) per recesso, esercitabile in ogni momento della stagione sportiva mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto al termine della stagione sportiva medesima;

b) per sospensione temporanea o espulsione definitiva a seguito di procedimento disciplinare esperito a norma dell'art. 24 dello Statuto;

c) per morte, o per altra causa di sopravvenuta impossibilità impeditiva della continuazione del rapporto associativo;

d) per estinzione dell'Associazione a norma dell'art. 28 dello Statuto.

Il calciatore in attesa di nuovo tesseramento rimane temporaneamente associato fino al termine della stagione sportiva successiva, fermo restando l'obbligo di versare la quota associativa annuale.

11. Sono organi dell'A.I.C.:

a) l'Assemblea Generale,

b) il Consiglio Direttivo,

c) il Presidente,

d) i Revisori dei Conti,

e) i Probiviri.

12. L'Assemblea Generale degli associati è formata da 1 (uno) rappresentante per ogni squadra delle Serie professionistiche, che abbia almeno 9 (nove) componenti regolarmente iscritti all'Associazione, nonché da 1 (uno) rappresentante per ciascuna regione delle squadre delle serie non professionistiche, eletto tra i calciatori tesserati per le squadre con almeno 9 (nove) componenti regolarmente iscritti all'Associazione, riuniti in assemblee appositamente convocate dal Presidente o, per delega, dal Vice-Presidente o dal Segretario Generale dell'A.I.C.. Qualsiasi squadra che abbia meno di 9 (nove) componenti iscritti all'Associazione, se di serie professionistica, non avrà diritto né di partecipazione né di voto in sede assembleare, sia ordinaria che straordinaria, se di serie non professionistica, non avrà, inoltre, diritto di concorrere all'elezione dei rappresentanti regionali nell'Assemblea Generale.

Il rappresentante di ogni squadra dovrà essere segnalato alla sede dell'A.I.C. non appena eletto dai suoi compagni aderenti all'Associazione. Qualora tale segnalazione non venga effettuata si riterrà rappresentante della squadra avente diritto a partecipare ed a votare in sede assembleare ai sensi dei commi precedenti il Capitano se iscritto all'Associazione ed, in caso contrario, il giocatore più anziano fra quelli iscritti all'Associazione.

Il Presidente dell'A.I.C., se lo ritiene opportuno in relazione alle circostanze, può convocare in separate riunioni, a scopo consultivo e propositivo sugli argomenti all'ordine del giorno da lui stabilito, i rappresentanti dei calciatori professionisti o non professionisti membri dell'Assemblea Generale per l'esame di problemi specifici delle rispettive categorie. Le suddette riunioni possono essere presiedute, per delega, dal Vice-Presidente o dal Segretario Generale dell'A.I.C..

13. L'Assemblea Generale degli associati, composta dai loro rappresentanti come previsto dall'articolo che precede, si riunisce in sede ordinaria una volta all'anno

entro il 30 giugno, per provvedere all'esame della gestione sociale, all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla nomina degli organi sociali e alle altre decisioni di sua competenza.

L'Assemblea sarà pure convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Comitato di Presidenza lo riterranno opportuno ovvero ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/5 (un quinto) dei rappresentanti degli associati. In quest'ultima ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata non oltre i 20 giorni successivi alla richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria.

14. Le Assemblee si intendono validamente convocate dal Presidente o dal Segretario Generale dell'A.I.C. con avviso da spedirsi per lettera raccomandata ai rappresentanti delle squadre almeno 8 (otto) giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei rappresentanti di squadra. Per la validità dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei rappresentanti di squadra. In seconda convocazione, che avrà luogo un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei rappresentanti di squadra.

Ogni rappresentante di squadra potrà farsi rappresentare per delega scritta da altro associato.

Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. Le deleghe dovranno essere apposte in calce al modulo che verrà inviato ad ogni rappresentante di squadra con la lettera di convocazione dell'Assemblea.

15. Le Assemblee sono presiedute da un associato nominato in apertura di seduta. Funge da Segretario quello Generale dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, un associato nominato dall'Assemblea sempre in apertura di seduta.

Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

16. Il Consiglio Direttivo dell'A.I.C. è eletto dall'Assemblea Generale dei rappresentanti degli associati ed è composto fino ad un massimo di 20 (venti) membri, di cui 3 (tre) in rappresentanza dei calciatori non professionisti, scelti tra tutti gli associati.

L'Assemblea può eleggere fino ad un massimo di 6 (sei) membri scegliendoli fra persone non iscritte all'Associazione, che siano stati calciatori tesserati con una società delle serie professionistiche per almeno tre stagioni sportive.

Saranno membri del Consiglio Direttivo coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà a ballottaggio, limitato però a coloro che abbiano riportato tale parità.

Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soggetti che, negli ultimi 5 (cinque) anni, abbiano rivestito cariche dirigenziali in società affiliate alla F.I.G.C., cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nelle Leghe, cariche elettive o di nomina nelle altre associazioni di categoria riconosciute dalla F.I.G.C. o che siano stati iscritti negli albi costituiti presso la F.I.G.C..

Il Consiglio Direttivo dell'A.I.C. rimane in carica per un quadriennio olimpico; i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica, quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Il Consiglio potrà sostituire i componenti dimissionari o decaduti dalla carica, mediante cooptazione fino ad un massimo di 3 (tre) nuovi membri.

17. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; si attiva per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; si incarica di far rispettare lo Statuto Sociale emanando all'uopo eventuali regolamenti che è pure facoltizzato a modificare.

Al Consiglio Direttivo spetta in via esclusiva di fissare, anno per anno, la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, per delega, dal Vice-Presidente o dal Segretario Generale dell'A.I.C. ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

18. Il Consiglio Direttivo nel corso della sua prima riunione, indetta dal Consi-

gliere più anziano senza bisogno di particolare formalità e possibilmente subito dopo la conclusione dell'Assemblea che l'ha eletto, elegge nel proprio seno:

a) il Presidente;

b) il Comitato di Presidenza, al quale delega le proprie attribuzioni per la normale gestione dell'Associazione, riservandosi di ratificare le deliberazioni più importanti dello stesso nella prima riunione successiva.

19. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione; ha la firma sociale; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza; nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice-Presidente destinato a farne le veci in caso di suo impedimento o per delega.

20. Il Segretario Generale dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale assiste il Presidente; amministra l'Associazione esercitando anche le funzioni di Tesoriere limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione comprendendosi tra questi le operazioni bancarie ed il prelievo in qualsiasi forma di fondi liquidi dell'Associazione, nonché il rilascio di quietanze e ricevute.

Egli provvede alla convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza ed alla redazione dei relativi verbali da trascriversi negli appositi libri.

21. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Segretario Generale e da 3 (tre) membri scelti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.

È convocato dal Presidente e dal Segretario Generale, ogniqualvolta si ritiene opportuno e senza obbligo di osservanza di forme particolari.

Esso provvede alle necessità del normale funzionamento dell'Associazione ed è comunque investito di tutte le attribuzioni spettanti al Consiglio Direttivo, con l'obbligo per le deliberazioni più importanti di chiederne ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva alle deliberazioni adottate.

22. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra non associati.

I Revisori hanno il compito di esercitare un attivo controllo sull'Amministrazione Sociale, di accertare la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa con riscontri preventivi alla presentazione del bilancio annuale. Dalle risultanze degli accertamenti di cui sopra, deve essere redatto verbale, da trascriversi nell'apposito registro. Il Collegio dei Revisori dei Conti, a fine gestione, sottoscrive il bilancio annuale e fa sullo stesso la propria relazione alla Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile.

23. L'Assemblea elegge ogni quadriennio olimpico 3 (tre) Proviviri, scelti anche fra persone non associate di riconosciuto prestigio.

Il Collegio dei Proviviri è chiamato a giudicare con competenza esclusiva, come arbitro semplice ed irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dal deposito del lodo di cui all'art. 825 c.p.c. e inappellabilmente, sulle questioni relative all'ammissione od espulsione degli associati e su ogni altra che possa insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.

24. Gli associati che abbiano violato i doveri di cui all'art. 9 del presente Statuto, saranno soggetti a procedimento disciplinare, che è di competenza del Consiglio Direttivo il quale potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:

a) ammonizione o deplorazione;

b) sospensione temporanea dalla qualità di associato;

c) espulsione definitiva dall'Associazione.

I provvedimenti disciplinari adottati a carico degli associati dovranno venire comunicati per iscritto agli interessati, i quali potranno ricorrere avverso agli stessi, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti al Collegio dei Proviviri il quale deciderà con le modalità di cui all'art. 23 dello Statuto Sociale. La decisione del Collegio dei Proviviri sarà senz'altro esecutiva e verrà trasmessa al Presidente dell'Associazione il quale ne darà comunicazione scritta al ricorrente, e, ove necessario, provvederà alla pubblicazione sull'organo ufficiale dell'Associazione.

25. L'attività pubblicitaria o comunque attinente all'utilizzazione del diritto d'immagine, del nome e dello pseudonimo, se a titolo individuale, è liberamente esercitata da ogni iscritto all'Associazione Italiana Calciatori in conformità agli accordi intervenuti tra l'Associazione Italiana Calciatori ed i competenti Organi della Federazione

Italiana Gioco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti e della Lega Professionisti Serie C.

L'iscrizione all'Associazione Italiana Calciatori comporta peraltro l'automatica concessione a quest'ultima dei diritti all'uso esclusivo del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli associati in relazione all'attività professionale svolta dai medesimi ed alla realizzazione, commercializzazione e promozione di prodotti oggetto di raccolte o collezioni o comunque di prodotti che, per le loro caratteristiche, rendano necessaria l'utilizzazione dell'immagine, nome o pseudonimo di più calciatori e/o squadre.

L'Associazione Italiana Calciatori potrà esercitare tali diritti direttamente, per il tramite di enti o società da essa costituiti o attraverso la concessione di licenze od autorizzazioni a terzi, anche a titolo oneroso. L'Associazione Italiana Calciatori è legittimata ad intraprendere tutte le iniziative ed azioni, anche in sede giudiziaria, necessarie ed opportune per la tutela dei diritti sul ritratto, sul nome e pseudonimo degli associati ad essa concessi in base alle norme del presente Statuto.

I proventi in tal modo ottenuti saranno destinati a scopi assistenziali o di mutuo soccorso nei riguardi di tutti gli iscritti, nonché alla realizzazione degli scopi sociali. Tutte le controversie relative all'applicazione e all'interpretazione delle presenti norme saranno decise dal Collegio dei Probiviri dell'Associazione Italiana Calciatori, il cui giudizio avrà la caratteristica di cui al secondo comma dell'art. 23 dello Statuto Sociale.

26. Il patrimonio sociale è rappresentato:

- a) dalle quote associative versate da ciascun associato, ordinario o sostenitore, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- b) da contributi a fondo perduto versati dagli associati o da terzi;
- c) da contributi economici attinenti all'utilizzazione del diritto all'immagine degli associati, come previsto dal precedente art. 25;
- d) da beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione nell'osservanza delle forme di legge. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto della stessa verrà devoluto a scopi assistenziali o di mutualità.

27. L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro sei mesi dalla chiusura il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati.

28. L'Associazione si estinguerà, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per riduzione a meno di tre del numero degli associati.